BRONI STRADELLA PUBBLICA S.r.l.
Via Cavour, 28 - 27049 STRADELLA PV
Tel. 0385.43180 - 0385.246470 - Fax 0385.43108
E-mail: info@bronistradellapubblica.it
Pec: bronistradellapubblicasrl@legalmail.it
Cod. Fisc. e Part. IVA 02419480187 - Cap. Soc. € 8.112.612,00
Reg. Imprese Pavia n. 02419480187 - R.E.A. PAVIA n. 271987

PROCEDURA APERTA CON URGENZA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL' IMPIANTO NATATORIO DI BRONI (PV) E DELLA PISCINA COMUNALE DI STRADELLA (PV)

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

CIG: 7496896A48
CPV: 92610000-0– "Servizi di gestione di impianti sportivi"

Art. 1 – OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Costituisce oggetto del presente affidamento il servizio di gestione dell'impianto natatorio di Broni (PV) sito in Via Ferrini n° 117 e della piscina comunale di Stradella (PV) sita in Via Tevere n° 5.

Art. 2 – DESCRIZIONE DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI OGGETTO DI AFFIDAMENTO

Le strutture oggetto dell'appalto sono costituite dai locali descritti nel progetto per l'affidamento, rappresentati graficamente nelle planimetrie allegate al presente capitolato.
Sono oggetto di affidamento anche le aree esterne di pertinenza degli impianti individuate nelle planimetrie suddette.
I beni mobili presenti nelle strutture sportive sono quelli dettagliati nel relativo inventario.
La gestione degli impianti comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- l'apertura, la chiusura, la pulizia e la sorveglianza del complesso sportivo, ivi compresi gli impianti e le attrezzature esistenti;
- la conduzione e la gestione degli impianti tecnologici in asservimento al regolare funzionamento degli impianti natatori;
- la manutenzione ordinaria del complesso sportivo e delle aree verdi di pertinenza;
- il funzionamento degli impianti natatori, delle attrezzature e dei servizi annessi, compreso il periodico controllo della conformità della qualità delle acque di balneazione alle specifiche normative sanitarie;
- la gestione del bar e punto ristoro;
- la direzione amministrativa, tecnica ed organizzativa;
- l'assistenza ai bagnanti;
- la totale assunzione di Responsabilità nei confronti dell'utenza.

L'appaltatore dovrà assicurare i seguenti standard minimi di qualità del servizio differenziati per le due strutture (tipologia di impianto):

Impianto natatorio di Broni (PV)	
Standard	**Parametro**
Accessibilità al pubblico: periodo minimo di apertura dell'impianto, orari minimi di apertura dell'impianto	Nr. giorni di apertura nell'anno solare

e per il nuoto libero	
	Monte ore di apertura settimanale
	Monte ore di accessibilità per gli utenti del nuoto libero
Sicurezza dei bagnanti	Presenza di assistenti bagnanti
Qualità dell'acqua, dell'aria e luminosità impianto	Parametri fisico - chimici
Pulizia dell'impianto	Pulizia interno vasca Pulizia spogliatoi, wc, docce e locali con presenza di personale Pulizia bordo vasca

Piscina comunale di Stradella (PV)	
Standard	**Parametro**
Accessibilità al pubblico: periodo minimo di apertura dell'impianto, orari minimi di apertura dell'impianto e per il nuoto libero	Nr. giorni di apertura per la gestione estiva
	Monte ore di apertura settimanale
	Monte ore di accessibilità per gli utenti del nuoto libero
Sicurezza dei bagnanti	Presenza di assistenti bagnanti
Qualità dell'acqua, dell'aria e luminosità impianto	Parametri fisico - chimici
Pulizia dell'impianto	Pulizia interno vasca Pulizia spogliatoi, wc, docce e locali con presenza di personale Pulizia bordo vasca Pulizia area verde e solarium

All'interno dell'impianto l'appaltatore dovrà indicare, esponendoli ben in vista, gli orari di apertura al pubblico, le tariffe e le agevolazioni praticate.
Le tariffe relative a forme di abbonamento/card finalizzate alla fidelizzazione degli utenti dovranno essere oggetto di specifica proposta inserita all'interno del progetto tecnico di gestione.
L'uso degli impianti sportivi è limitato allo svolgimento delle attività e delle manifestazioni nel rispetto del parere di agibilità espresso dalla Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.
Gli impianti potranno essere utilizzati anche per lo svolgimento di manifestazioni a carattere ricreativo e analoghe, nella piena Responsabilità assunta dall'appaltatore.
Resta inteso che l'uso degli impianti è concesso secondo la capienza ammessa dalla Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e dal CPI in corso di validità.

All'appaltatore è consentito, nell'ambito del complesso sportivo, gestire direttamente o sub concedere a terzi:

- l'eventuale servizio di bar e ristoro, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dalle

vigenti norme in materia;
- l'utilizzo della palestra interna all'impianto di Broni (PV);
- attività di vendita e/o noleggio di attrezzatura sportiva attinente alla pratica di discipline natatorie;
- altri servizi, purché inerenti gli ambiti sportivi e del benessere.

Art. 3 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO

La piscina comunale di Stradella verrà affidata il 01/04/2019 per essere operativa dal 01/06/2019, mentre l'impianto natatorio di Broni verrà affidato il 01/08/2018 per essere operativo dal 01/09/2018.

Art. 4 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore deve provvedere a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria dell'impianto, alla pulizia dei locali ed a quant'altro si renda necessario per garantire la funzionalità dell'impianto che non rientri tra gli oneri di manutenzione straordinaria a carico della Stazione appaltante.
La manutenzione ordinaria è l'insieme delle azioni manutentive che, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 380/2001, riguardano "*opere di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti*" in modo tale da garantire la funzionalità dell'immobile e degli impianti ad esso connessi ed evitarne il possibile degrado.
Le attività da intendersi ricomprese nella definizione di manutenzione ordinaria, nonché le modalità di riscontro sulla corretta esecuzione delle stesse e di verifica periodica degli impianti tecnologici presenti sono dettagliate nell'allegato "Piano delle manutenzioni ordinarie", facente parte integrante del presente Capitolato.
L'appaltatore è tenuto a dotarsi delle attrezzature e dei prodotti necessari al corretto svolgimento del servizio.
L'attività di pulizia e di manutenzione dovrà essere svolta in modo da non arrecare disturbo agli utenti ed intralcio al regolare andamento delle attività sportive.
L'appaltatore si assume, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile derivante dall'operato, anche omissivo, del proprio personale e per qualsiasi azione o intervento effettuato che sia stato causa di danno alla funzionalità dell'impianto e/o delle attrezzature.
Il personale impiegato presso l'impianto sportivo dovrà risultare in regola con le normative vigenti.
La S.A. potrà chiedere la consegna dell'elenco dei lavoratori occupati e/o avviati al lavoro nell'impianto, nonché della documentazione comprovante l'assolvimento degli obblighi in materia previdenziale ed assistenziale.
Nella gestione degli impianti natatori l'appaltatore dovrà assicurare il rispetto delle disposizioni previste.
L'appaltatore dovrà inoltre:
- dare comunicazione immediata di ogni sospensione dell'attività o chiusura del complesso sportivo avuto in concessione o di alcune sue parti;
- dare comunicazione entro le **24h** di eventuali guasti o danneggiamenti che possano pregiudicare l'utilizzo in sicurezza della struttura;
- provvedere all'ottenimento di tutte la autorizzazioni e licenze necessarie alla realizzazione delle eventuali manifestazioni proposte;
- adempiere a tutti gli obblighi imposti dagli Enti di controllo, presenziare attivamente a ai controlli a qualsiasi titolo effettuati, assumersi ogni responsabilità verso Enti superiori;
- volturare il CPI ed adempiere ad ogni prescrizione (contratto con ditta specializzata per registro dei VVFF relativo alle manutenzioni dei presidi antincendio).

Art. 5 – CARTA DEI SERVIZI

Entro tre mesi dall'inizio della gestione, ai sensi dell'art. 2, comma 461, lett. a) della Legge 244/2007, l'appaltatore è tenuto a dotarsi della carta di qualità dei servizi, recante gli standard di qualità e di quantità relativi all'affidamento del servizio in oggetto, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie, nonché le modalità di ristoro per i destinatari dei servizi oggetto di affidamento, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo, in caso di inottemperanza. La suddetta carta dovrà essere fornita alla S.A. per la pubblicazione sul sito internet istituzionale all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente".
Nella redazione del suddetto documento, l'appaltatore è tenuto a recepire i contenuti di cui all'accordo del 26/09/2013, sancito dalla Conferenza Unificata, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

- Serie Generale n. 254 del 29/10/2013 - Suppl. Ordinario n. 72, con cui sono state messe a punto le linee guida relative ai criteri da applicare per individuare i principi e gli elementi minimi da inserire nei contratti di servizio e nelle carte di qualità dei servizi pubblici locali, con particolare riferimento al ruolo delle associazioni dei consumatori, ai sensi dell'art. 2, comma 461, della Legge 24/12/2007 n. 244.

Art. 6 - SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese connesse alla realizzazione dei servizi oggetti di affidamento e all'assunzione degli obblighi di cui al precedente art. 4, inclusi tributi e canoni, le spese contrattuali e quelle di pubblicità legale.

Art. 7 - SPESE A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE.

Sono a carico della S.A. le spese riconducibili ad interventi di manutenzione straordinaria, non incluse pertanto nell'allegato "Piano delle manutenzioni ordinarie", salvo i casi in cui la manutenzione straordinaria si renda necessaria in ragione dell'omessa effettuazione delle operazioni di manutenzione ordinaria e/o di comprovata incuria della gestione dell'impianto da parte dell'appaltatore.
La necessità di interventi di manutenzione straordinaria dovrà essere comunicata alla S.A. per iscritto a cura dell'appaltatore del servizio, precisando i dettagli tecnici delle riparazioni e sostituzioni necessarie.

Art. 8 – MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE E VERIFICA DEI SERVIZI SVOLTI

L'appaltatore del servizio dovrà comprovare l'assolvimento delle prestazioni in conformità a quanto indicato dal presente capitolato, presentando alla S.A., con cadenza semestrale l'elenco degli interventi di manutenzione ordinaria (di cui all'allegato "Piano delle manutenzioni ordinarie", corredato dalla documentazione tecnica e giustificativa indicata nello stesso) effettuati nell'anno precedente, i cui costi dovranno essere chiaramente valorizzati in apposita voce di spesa del bilancio di gestione di cui al punto successivo; entro il 31 marzo di ogni anno il bilancio consuntivo di gestione dell'anno precedente, redatto secondo le indicazioni di seguito riportate.
Fatta salva la tenuta delle scritture contabili previste dalle vigenti norme in relazione alla forma societaria dell'appaltatore, delle quali il concedente può prendere visione, lo stesso appaltatore deve tenere una contabilità di ogni movimento in entrata ed in uscita, valorizzato al netto dell'IVA, al fine di permettere adeguata attività di controllo da parte della S.A., secondo le seguenti principali voci:

a) <u>entrate:</u>
   - proventi per attività di nuoto libero, scuole, estate ragazzi, ecc.;
   - proventi per corsi e attività formative;
   - proventi derivanti dalla gestione delle attività economiche collaterali (locazione di spazi pubblicitari, attività di somministrazione alimenti e bevande, punto vendita, ecc.);
   - altri eventuali introiti;

b) <u>uscite:</u>

- organizzazione e gestione (suddiviso in: personale addetto all'impianto, cancelleria, attrezzature d'ufficio, contratti di manutenzione impianti tecnologici, materiale di consumo, spese tenuta conto corrente dedicato, ecc.);
- utenze (suddivise in energia termica, energia elettrica, acqua, gas....);
- manutenzioni;
- spese per attrezzature sportive sostituite;
- spese derivanti dalla gestione delle attività economiche collaterali;
- imposte e tasse (tassa rifiuti);
- altre (da indicare).

Parimenti, l'appaltatore dovrà presentare alla S.A. la seguente documentazione, entro le scadenze indicate:

1) con cadenza trimestrale posticipata, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento:
   - i dati di affluenza suddivisi per fasce di utenza (adulti/giovani/famiglie/società sportive/scuole/anziani/diversamente abili, ecc.) e per tipologia di tariffa;
   - l'elenco delle iniziative e manifestazioni effettuate all'interno dell'impianto con l'indicazione del numero di partecipanti.

2) entro il 31 luglio di ciascun anno:
   - il conto economico dell'anno precedente;
   - lo stato patrimoniale dell'anno precedente.

Il conto economico:

- deve essere improntato al criterio della separazione netta tra voci di pertinenza esclusiva della gestione dell'impianto e voci di competenza della gestione complessiva dell'appaltatore;

- deve essere accompagnato da una relazione illustrativa dell'andamento gestionale dei risultati ottenuti nelle varie attività e contenere tutti i suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità del concedente.

Tutti i documenti da presentare alla S.A. dovranno essere debitamente datati e sottoscritti dal legale rappresentante.

ART. 9 – CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali, prima della stipula del contratto l'appaltatore dovrà costituire una garanzia definitiva nelle forme e nei modi stabiliti dall'articolo 103 del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i., pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.
In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016.
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, emessa da istituto autorizzato o rilasciata da intermediari finanziari inscritti nell'elenco speciale di cui all'art.107 del D.Lgs.n.385/1993, che svolgono in via esclusiva attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, e secondo gli schemi di cui al DM 12 marzo 2004, n. 123.

Essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. Essa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alla eccezione di cui all'art.1957 comma 2 del Cod. Civ., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione.
La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

ART. 10 – PAGAMENTI E OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'

L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13/08/2010 n. 136; in particolare, dovrà comunicare alla S.A. gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica di cui all'oggetto, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso e ogni modifica relativa ai dati trasmessi. L'accertamento di transazioni eseguite senza avvalersi di conti correnti bancari o postali ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
Il pagamento del canone avverrà in due rate scadenti rispettivamente: il 31 dicembre e il 30 giugno di ogni anno a partire dal 2018.

ART. 11 – SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il subappalto è disciplinato dall'art. 174 del D. Lgs. 50/2016. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

ART. 12– RESPONSABILITÀ

L'appaltatore assumerà, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone incaricate della vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato che sia stato causa di danno alla funzionalità dell'impianto e/o delle attrezzature.
L'appaltatore risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale e degli eventuali soci, obbligandosi a tenere indenne la S.A. da qualsivoglia responsabilità per danni di ogni genere, anche nei confronti di terzi, comunque derivanti dall'attività oggetto della concessione.
A tal fine, l'appaltatore dovrà stipulare, con primaria compagnia di assicurazione, contratto di assicurazione a copertura della responsabilità civile verso terzi (nel novero dei terzi dovrà essere ricompresa anche la S.A.) e verso prestatori d'opera, con massimale di € 1.500.000,00 per sinistro, fermo restando che, qualora il danno da risarcire ecceda i massimali stabiliti, l'onere relativo sarà comunque a carico dell'appaltatore.
Rimane a carico della S.A. la sola responsabilità civile derivante dalla proprietà della struttura.
Copia del contratto di assicurazione R.C.T./R.C.O. dovrà essere depositato presso la S.A. prima della stipula del contratto e, annualmente, l'appaltatore dovrà inviare alla stessa copia della quietanza comprovante il pagamento del premio.
Eventuali danni che venissero arrecati all'impianto e alle relative attrezzature, imputabili a dolo,

imprudenza, negligenza e/o imperizia della gestione (da verificarsi comunque di volta in volta da parte della S.A.), dovranno essere riparati a cura e spese dell'appaltatore; in caso di inottemperanza a detto obbligo, la S.A. si riserva di provvedere direttamente, sostituendosi all'appaltatore e prelevando l'importo della relativa spesa dalla cauzione definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata.

ART. 13 – VIGILANZA, CONTROLLI E PENALI

La S.A. ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante il periodo dell'affidamento, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni. A tal fine potrà eseguire sopralluoghi e ispezioni in tutti i locali degli impianti in qualsiasi momento e circostanza e procedere alla verifica della gestione e del rispetto dell'affidamento.

L'inadempimento agli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato comporta, nel caso di mancato adeguamento entro i termini assegnati nella diffida ad adempiere, l'applicazione delle seguenti penali, oltre alle eventuali sanzioni di legge:

a) per negligenze, ritardi, omissioni e/o per mancata effettuazione di interventi di manutenzione che causino interruzioni anche brevi dell'attività della struttura, dal giorno di accertamento della violazione e sino a ripristino della regolarità: € 250,00 per ogni giorno di chiusura;
b) per inosservanza accertata agli obblighi connessi alla manutenzione ordinaria, rispetto al piano delle manutenzioni di cui al relativo allegato, documentata da verbale redatto in contradditorio con l'ufficio tecnico della S.A.: € 300,00 per ciascuna inosservanza accertata, salvo motivi di forza maggiore, debitamente documentati, che hanno comportato l'impossibilità di provvedere alla specifica manutenzione oggetto di contestazione;
c) per ogni altro inadempimento agli obblighi di legge e/o contrattuali non previsto ai punti precedenti: € 500,00.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dalla S.A.

In caso di mancata presentazione o rigetto motivato delle controdeduzioni, la S.A. procederà all'applicazione delle citate penali.

La sanzione sarà applicata con provvedimento amministrativo. In caso di mancato pagamento nei termini assegnati, la S.A. potrà detrarre l'importo della sanzione dalla cauzione definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata.

ART 14 - VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE

In caso di fallimento dell'appaltatore si procederà ai sensi di quanto previsto dall'art. 110 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La S.A. potrà risolvere il contratto prima della sua naturale scadenza, nel momento in cui gli organi di controllo preposti dalla normativa vigente abbiano accertato e sanzionato definitivamente irregolarità direttamente imputabili all'appaltatore, circa il rispetto della normativa previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica sull'impiego degli addetti agli impianti in argomento (soci, dipendenti, collaboratori od operanti ad altro titolo). In tali casi, la S.A. provvederà a notificare all'appaltatore la volontà di risolvere il contratto, assegnandogli un termine non inferiore a 20 giorni per fare pervenire eventuali osservazioni. Il provvedimento conseguentemente adottato dovrà dar conto dell'esame delle osservazioni formulate.

Costituirà causa di risoluzione espressa del contratto *ex* art. 1456 C.C.:

- l'applicazione di oltre 5 penali nell'arco di un anno;
- l'apertura di una procedura concorsuale a carico dell'appaltatore;
- la sub concessione/subappalto in violazione di quanto previsto dai precedenti artt. 2 e 11 e/o dichiarato in sede di offerta;

- l'accertamento di transazioni bancarie eseguite senza avvalersi di conti correnti bancari e/o postali in violazione di quanto stabilito dall'art. 3 della legge 136/2010;
- la violazione degli obblighi di cui all'art. 17 (norme di comportamento).

Nei casi sopraelencati, la risoluzione si verifica di diritto nel momento in cui la S.A. dichiara all'appaltatore l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa.
Per sopravvenute esigenze di pubblico interesse, la S.A. potrà revocare l'affidamento con preavviso di mesi 6 (sei).

ART. 16 - FORO COMPETENTE
Eventuali controversie derivanti dall'interpretazione ed esecuzione del contratto saranno di esclusiva competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria del foro di Pavia.

ART. 17 - NORME DI COMPORTAMENTO
L'appaltatore si impegna a rispettare e si obbliga ad estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165" di cui al D.P.R. 16/04/2013 n. 62, nonché dal Codice di comportamento dei dipendenti della S.A., di cui riceverà copia contestualmente alla sottoscrizione del contratto.
Il contratto sarà automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell'art. 2 comma 3 del codice.

ART. 18 - OBBLIGHI IN TEMA DI "LEGGE ANTICORRUZIONE"
In sede di sottoscrizione del contratto l'appaltatore dovrà dichiarare, ai sensi dell'articolo 53 comma 16-*ter* del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a *ex* dipendenti della S.A. che abbiano esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto della S.A. stessa, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, nonché di essere a conoscenza che, in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo, dovrà restituire i compensi eventualmente percepiti e non potrà contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

ART. 19 – DUVRI
In riferimento al disposto dell'art. 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 s s.m.i. concernente l'elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) per l'affidamento di appalti di forniture e servizi, si precisa per l'affidamento sopra descritto non sussistono rischi da interferenze con il personale della stazione appaltante e, conseguentemente, non si rilevano costi relativi a misure correlate da attuare.

Stradella, 21/05/2018

F.to Il Referente Tecnico
(Arch. Laura Ghelfi)

F.to L'Amministratore Unico
(Siro Lucchini)

BRONI STRADELLA PUBBLICA S.r.l.